

AIRGEST S.p.A.
Società di Gestione dell'Aeroporto Civile di Trapani Birgi (TP)

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NATURA EDILE
ED IDRICO SANITARIO RELATIVO ALL’ AEROPORTO CIVILE “V. FLORIO” DI TRAPANI BIRGI.
CIG 694324208F**

DISCIPLINARE DI GARA

Non è previsto, ai sensi della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 05/03/2014, il pagamento del contributo, in capo agli operatori economici.

1) Ente aggiudicatore: AIRGEST S.p.A. - Società di Gestione Aeroporto di Trapani Birgi, con sede c/o Aeroporto Civile “V. Florio” di Trapani - C. da Birgi - 91020 Trapani; Telefono 0923/610127 Fax 0923/843263; PEC: protocollo@pec.airgest.it; sito internet: www.airgest.it/airgest-bandi-e-gare.asp (di seguito AIRGEST).

2) Sopralluogo

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell’offerta, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara, agli interessati di effettuare un sopralluogo nelle aree interessate ai servizi oggetto dell’appalto.

La relativa richiesta dovrà essere presentata al **Responsabile Manutenzione Airgest S.p.A. – c.a. Arch. Gianluca Licari** – c/o Aeroporto di Trapani Birgi, **esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo protocollo@pec.airgest.it**, indicando per ogni Impresa un massimo di due nominativi, **allegando i relativi documenti d’identità e codice fiscale fronte/retro in corso di validità) e specificando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali trasmessi.** Dovrà, inoltre, essere indicato il recapito cui indirizzare la convocazione, con relativi numeri di fax e telefono. AIRGEST non prenderà in considerazione le richieste prive anche solo di uno dei suddetti dati.

Sarà altresì cura del partecipante inoltrare, a mezzo e-mail all’indirizzo ufficiopass@airgest.it, i moduli di richiesta PASS VISITATORE (F-SEC-09A Richiesta Tesserino Aeroportuale, F-SEC-09C Dichiarazione Sostitutiva (ex art. 1 e 2 del DPR 20-10-1998 n. 403) e F-SEC-09M Disposizione di safety aeroportuale, reperibili all’indirizzo <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp>), debitamente compilati in ogni campo obbligatorio, necessari al fine di richiedere ed ottenere i pass di accesso alle aree ove i servizi dovranno essere effettuati. Il partecipante dovrà avere cura di compilare il campo **“AL FINE DI SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITÀ”** di cui all’All.to 1 inserendo la seguente dicitura:

**“SOPRALLUOGO PER GARA: ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NATURA EDILE
ED IDRICO SANITARIO RELATIVO ALL’ AEROPORTO CIVILE “V. FLORIO” DI TRAPANI BIRGI –
CIG 694324208F”.**

Le visite si potranno effettuare dal lunedì al giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00 ed il venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 14:00. Una volta ricevuta la richiesta di sopralluogo, AIRGEST comunicherà data e ora del sopralluogo con almeno tre giorni nn. cc. di anticipo al fine di ottenere i pass di accesso alle aree interessate.

Per ulteriori riferimenti, si rimanda all’indirizzo <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp> ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale per l’emissione dei badge. L’accesso ad alcune delle aree e locali interessati ai servizi di che trattasi è soggetto alle vigenti prescrizioni normative, integralmente desumibili all’indirizzo sopra riportato.

L’effettuazione del sopralluogo avrà luogo nella giornata ed orario che verranno indicati nell’apposita convocazione che verrà inviata da Airgest S.p.A. all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dall’Impresa interessata.

Non verranno prese in considerazione le offerte presentate da Imprese che non abbiano effettuato il prescritto sopralluogo, documentato attraverso la produzione dell’apposito Attestato di avvenuto sopralluogo, a corredo della domanda di ammissione relativa alla “Busta n.1 – Documentazione amministrativa”, come espressamente prescritto dal presente Disciplinare.

L’attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciato da questo ente aggiudicatore al termine del medesimo, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato, all’atto di effettuazione dello stesso.

Chi effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un’impresa.

Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese o consorzi non ancora formalmente costituiti, la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o consorziarsi.

3) Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed idrico sanitario, così come meglio descritto nel "Capitolato Tecnico Prestazionale" e relativi allegati, al quale si rinvia integralmente.

Le prescrizioni e condizioni di cui agli Allegati "Modulo per Offerta Economica", "Schema di Contratto" e "Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro Airgest – Informazioni preliminari fornite dal Committente" (DUVRI Preventivo), costituiscono, altresì, parti integranti e sostanziali del presente Disciplinare di gara, ai quali si rinvia integralmente.

4) Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata mesi 24 (ventiquattro), con facoltà di rinnovo, ad esclusivo favore di AIRGEST, per un ulteriore periodo pari a mesi 12, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro.

AIRGEST si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare luogo all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D. Lgs 50/2016, previo apposito provvedimento; in tal caso, sotto le riserve di legge, sarà emesso apposito verbale di affidamento dei servizi e di inizio dell'attività operativa, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

In tal caso la durata dei servizi decorrerà dalla data di consegna dei servizi anticipata, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Nuovo Codice degli Appalti - D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

5) Importo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto, posto a base di gara, ammonta ad **euro 161.719,99** di cui:

- **euro 150.000,00** quale importo biennale dei servizi, soggetto a ribasso d'asta;
- **euro 11.719,99** per oneri per la sicurezza biennali, non soggetti a ribasso d'asta.

Si precisa che **il contratto sarà stipulato a misura.**

6) Modalità di presentazione dell'offerta

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione devono pervenire, **pena l'esclusione** dalla selezione, **entro e non oltre le ore 09,00 del 20 aprile 2017**, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo di "autofatturazione" prevista dal servizio postale medesimo, oppure a mezzo di "posta celere", sempre del servizio postale, oppure tramite agenzia espressi debitamente autorizzata (a tutto rischio del mittente qualora, per qualsiasi causa, il piego non pervenisse in tempo utile), al seguente recapito: "AIRGEST S.p.A. – Direzione Generale c/o Aeroporto Civile V. Florio di Trapani – Birgi – 91020 Trapani – Birgi (TP)".

I plichi devono essere chiusi e sigillati con nastro adesivo trasparente apposto su tutti i lembi di chiusura, controfirmati su tutti i lembi di chiusura, e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – la dicitura:

"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NATURA EDILE ED IDRICO SANITARIO RELATIVO ALL' AEROPORTO CIVILE "V. FLORIO" DI TRAPANI BIRGI – CIG 694324208F – NON APRIRE"

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo della AIRGEST, con plico chiuso che sarà timbrato per ricevuta con data e ora della ricezione dal personale preposto.

Per quanto attiene al tempestivo pervenimento dei plichi, farà fede il timbro apposto dall'Ufficio di Protocollo di AIRGEST all'atto della ricezione, ovvero la data di ricevimento risultante dall'avviso di ricezione della raccomandata.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. L'Ente aggiudicatore non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non pervenga in tempo utile all'Ente appaltante. Non fa fede il timbro postale dell'ufficio postale accettante.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente disciplinare o che risulti in modo difforme da quello specificato o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell'oggetto di gara, che non sia debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Le offerte dovranno essere redatte in **lingua italiana**. Documenti e certificazioni, eventualmente redatti in lingua straniera ed inseriti nella "Busta n. 1 – Documentazione" di seguito specificata, dovranno essere accompagnati da apposita traduzione giurata, **a pena di esclusione**.

I plichi devono contenere, al loro interno, due buste, a loro volta sigillate con nastro adesivo trasparente apposto su tutti i lembi di chiusura, controfirmati su tutti i lembi di chiusura, recanti sul frontespizio di ciascuna busta l'intestazione del mittente, nonché il numero d'ordine che lo contraddistingue ed il relativo contenuto e precisamente:

- Busta n° 1: Documentazione amministrativa.
- Busta n° 2: Offerta economica.

Le due buste di cui al precedente punto dovranno, nel dettaglio, contenere tutto quanto di seguito elencato:

Busta n. 1 – Documentazione amministrativa

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (redatta preferibilmente in conformità all'**allegato Mod. A**), sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura) nel corpo della quale il concorrente chieda di essere ammesso alla procedura di gara, indicandone l'oggetto e l'importo, e contestualmente dichiararsi nelle forme di cui al DPR n.445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R.:

- l'esatta denominazione o ragione sociale dell'Impresa, la sede legale, il numero di codice fiscale/partita IVA, il numero di telefono o fax, l'eventuale indirizzo e-mail;
- che il concorrente è impresa singola, raggruppamento temporaneo costituendo o costituito (in tal caso allegare atto costitutivo), consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 o altro;
- (*per i raggruppamenti temporanei, consorzi e G.E.I.E.*): quali sono le imprese che ne fanno parte e, in particolare:
 - per i raggruppamenti temporanei, qual è l'impresa capogruppo-mandataria, se il raggruppamento è orizzontale o verticale e, le quote di partecipazione al raggruppamento, nonché quelle di esecuzione del contratto, con la specificazione delle parti che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite;
 - (*per i consorzi ordinari*): quali sono tutte le imprese che fanno parte del consorzio e le percentuali dei servizi che saranno eseguite da ciascuna di esse;
 - (*per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016*): quali sono tutti i consorziati, specificando per quali consorziati il consorzio concorre.

In particolare, nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, alla relativa domanda dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48, commi da 12 a 19 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, e dovrà contenere la dichiarazione di cui all'art. 48, co. 8, D. Lgs. n. 50/2016 ossia l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Alla domanda va allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, (redatta preferibilmente in conformità all'**allegato Mod. A**) resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura), in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **attestante**

1. il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ed in particolare:

- a) Iscrizione, per l'attività oggetto della gara, nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con relativo numero REA, o nell'albo delle imprese artigiane (ovvero, in caso di impresa avente sede legale all'estero, in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di stabilimento), con indicazione dell'oggetto dell'attività, il nominativo degli amministratori, degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra i quali i procuratori institori) ed eventuali direttori tecnici;
- b) (*se cooperativa o consorzio di cooperative*): l'iscrizione all'Albo delle società cooperative e, se cooperativa sociale di tipo a) o loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali istituito in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91;

Nel certificato dovrà risultare l'elenco degli amministratori e degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Alla dichiarazione va allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

In alternativa alla dichiarazione di cui alla lettera a), può essere prodotto, in originale o copia conforme, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., che contenga tutti gli elementi indicati alla predetta lettera a).

2. il possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo di qualificazione di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e specificatamente e precisamente:

- 1) aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto della gara, di importo non inferiore all’importo del contratto da stipulare, indicandone l’importo complessivo;
- 2) aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15% dell’importo dei servizi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Nel caso in cui il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente sia inferiore al 15% dell’importo dei servizi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, l’importo dei servizi eseguiti direttamente è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire tale percentuale; l’importo dei servizi eseguiti direttamente così figurativamente rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1);
- 3) disporre di adeguate attrezzature tecniche per l’esecuzione dei servizi.

Concorrente estero

Per gli operatori economici residenti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, co. 3 del D.P.R. n. 445/2000). I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 62 del DPR 207/2010 e 45 del D.lgs. 50/2016.

C) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, (vedi Allegato 2 - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), opportunamente compilato in tutte le parti e sezioni che costituiscono il predetto DGUE, le quali devono essere inserite dall’operatore economico di modo che vengano indicate tutte le informazioni richieste), resa dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura), in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con in allegato fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, **attestante il possesso dei requisiti di ordine generale stante l’insussistenza delle condizioni di esclusione indicate dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50** (giusto richiamo al predetto articolo 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 operato, per i settori speciali, dall’articolo 133, comma 1, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, rubricato “*Principi generali per la selezione dei partecipanti*”) ed in particolare che:

I. ai sensi del comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50: che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, **né nei confronti dell’operatore economico né nei confronti di un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6**, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La dichiarazione deve essere resa con riferimento alle categorie di soggetti appresso indicate, nessuna esclusa:

(a pena di esclusione, occorre indicare specificatamente e nominativamente le generalità di ciascuno dei seguenti soggetti)

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. **Nel caso di Società con due Soci al 50%, ai fini dell'onere dichiarativo di cui alla presente lettera vengono considerati Soci di maggioranza entrambi i Soci;**
- i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, che abbiano rivestito uno o più delle qualifiche sopra indicate.

Avuto riguardo ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, verrà disposta l'**esclusione della gara** qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

N.B.: la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, lett. a), b), c), d), e), f) e g) è relativa anche ad eventuali sentenze di condanna per le quali il soggetto interessato abbia beneficiato della non menzione. Pertanto, qualora il soggetto interessato abbia subito una condanna penale beneficiando della non menzione, è tenuto a rendere la dichiarazione di avere riportato la condanna. Ai sensi dell'art. 80, co. 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione non verrà disposta e il divieto non si applicherà quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Pertanto, non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati ovvero quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero ancora le condanne per reati dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate.

II. ai sensi del comma 2 dell'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50: che non sussistono né nei confronti dell'operatore economico, né nei confronti di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

La dichiarazione deve essere resa con riferimento alle categorie di soggetti appresso indicate, nessuna esclusa:

(a pena di esclusione, occorre indicare specificatamente e nominativamente le generalità di ciascuno dei seguenti soggetti)

- ❖ se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi:
 - il titolare dell'impresa
 - il direttore tecnico, ove previsto
- ❖ per le associazioni:
 - chi ne ha la legale rappresentanza;
 - il direttore tecnico, ove previsto
- ❖ per le società di capitali anche consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile:
 - il legale rappresentante;
 - gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
 - il direttore tecnico, ove previsto;
 - ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento;
 - i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - i membri del collegio sindacale/sindaco;
 - i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
- ❖ per le società di capitali:
 - il direttore tecnico, ove previsto;
 - il legale rappresentante;
 - gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
 - il socio, in caso di società con socio unico;
 - i membri del collegio sindacale/sindaco;

- *i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.*
- ❖ *per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico:*
 - *il direttore tecnico, ove previsto;*
 - *il legale rappresentante;*
 - *chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;*
 - *i membri del collegio sindacale/sindaco;*
 - *i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.*
- ❖ *per le società semplice e in nome collettivo:*
 - *tutti i soci;*
- ❖ *per le società in accomandita semplice:*
 - *i soci accomandatari;*
- ❖ *per le società estere con sede secondaria in Italia di cui all'articolo 2508 del codice civile:*
 - *il direttore tecnico, ove previsto;*
 - *coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;*
 - *i membri del collegio sindacale/sindaco;*
 - *i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;*
- ❖ *per i raggruppamenti temporanei di imprese:*
 - *il direttore tecnico, ove previsto;*
 - *le imprese costituenti il raggruppamento, anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate per ciascuna tipologia di imprese/società nei punti precedenti;*
 - *i membri del collegio sindacale/sindaco;*
 - *i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;*
- ❖ *per le società personali:*
 - *i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;*
 - *il direttore tecnico, ove previsto;*
 - *i membri del collegio sindacale/sindaco;*
 - *i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;*
- ❖ *per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica:*
 - *i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*
- ❖ *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato:*
 - *coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;*

III. ai sensi del comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50: che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

IV. ai sensi del comma 5 dell'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50:

- a) che non sussistono né nei confronti dell'operatore economico, né nei confronti di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del DLgs. n. 50/2016;
- b) che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del DLgs. n. 50/2016;
- c) che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- d) che né la partecipazione dell'operatore economico, né la partecipazione di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del DLgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- e) che non sussiste distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico, né di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67;
- f) che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) che né nei confronti dell'operatore economico, né nei confronti di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (*tale dichiarazione dovrà essere resa sempre, anche se il concorrente non possiede o non possiede più l'attestazione SOA*);

h) che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

i) che l'operatore economico ed un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, (*indicare quale delle due evenienze che seguono ricorre nel caso di specie*):

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, e di essere in possesso di apposita certificazione di cui all'articolo 17, rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68;

[OPPURE]

(*per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 fino a 35 dipendenti qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000*)

non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99;

l) che i soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione cui al comma 2) dell'art. 80 del DLgs. n. 50/2016, riferiti tanto all'operatore economico quanto ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, (*indicare quale delle tre evenienze che seguono ricorre nel caso di specie*):

non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

[OPPURE]

sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed hanno denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria;

[OPPURE]

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

m) che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine, il concorrente rende, alternativamente, una delle seguenti dichiarazioni:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver presentato l'offerta autonomamente;

[OPPURE]

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

[OPPURE]

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del DLgs. n. 50/2016 potranno anche essere rese da un soggetto diverso da quello al quale si riferiscono, purché tra quelli di cui all'art. 80, commi 2 e 3.

Ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 80 del DLgs. n. 50/2016, la stazione appaltante escluderà un operatore economico, in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 80 del DLgs. n. 50/2016 (c.d. istituto del *self-cleaning*), un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni

- 1) di cui al comma 1 dell'art. 80 del DLgs. n. 50/2016, **limitatamente alle ipotesi** in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato,

2) o al comma 5,

è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure poste in essere dall'operatore economico sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

V. che, così come previsto dall'art. 1, co. 17, l. n. 190/12, il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto da AIRGEST costituisce causa di esclusione dalla gara.

È richiesta, inoltre:

- Indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), cui l'ente appaltante è autorizzato all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in generale ogni comunicazione riguardante la presente procedura (rif. art. 52 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50).

Al fine di agevolare il concorrente, si allega al presente un modello contenente le dichiarazioni di cui alla presente lettera C.

D) COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ ai fini di cui al DPR n. 445/2000;

E) GARANZIA PROVVISORIA in originale, pari al 2% dell'importo posto a base di gara (comprensivo degli oneri di sicurezza), sotto forma di cauzione ai sensi dell'art. 93, co. 1, del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 ovvero di fideiussione bancaria o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve espressamente contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà avere validità di almeno 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza della presentazione delle offerte.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Si applica l'art. 93, comma 7.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti la fideiussione deve essere intestata al raggruppamento temporaneo ovvero alla capogruppo mandataria o al consorzio, con indicazione espressa, nella fideiussione, dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi costituendi la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio, con indicazione, per ciascuno di essi, della ragione sociale, della denominazione, del numero di partita i.v.a..

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica

dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire delle sopra indicate riduzioni, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e dovrà inserire, tra la documentazione amministrativa copia conforme all'originale della certificazione posseduta.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l'esclusione dalla gara. Per le altre tipologie di raggruppamento si applica la determinazione n. 44/2000 dell'Autorità di vigilanza sui servizi pubblici.

F) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria (ex art. 93, comma 8 del DLgs. n. 50/2016), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 (Garanzie definitive) e 105 (Subappalto) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno potrà anche risultare dalla fideiussione di cui alla precedente lett. E).

G) (in caso di associazione o consorzio già costituiti o GEIE), MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

AVVALIMENTO

Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti *infra*, si avvalga ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 di altro soggetto, nel plico dovrà essere altresì inclusa, **a pena di esclusione:**

- a) una dichiarazione del concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80 (*tale dichiarazione è costituita dalla dichiarazione di cui alla lettera c) del presente disciplinare*);
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. A tal fine, l'impresa ausiliaria dovrà rendere una dichiarazione del medesimo contenuto di quella che il concorrente è tenuto a rendere ai sensi della lettera c) del presente disciplinare;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto dovrà contenere quanto di seguito indicato:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016.

N.B.: riguardo all'istituto dell'avvalimento, l'Ente aggiudicatore precisa che:

- **Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente e escuterà la garanzia**, trasmettendo inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.
- Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

- Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria; non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- La stazione appaltante eseguirà, in corso d'esecuzione, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerterà, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Il RUP avrà, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52.
- La stazione appaltante trasmetterà all'Autorità Nazionale Anticorruzione la dichiarazione di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

H) ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO, a pena di esclusione dalla gara, rilasciato, dall'Airgest S.p.A., al termine dell'effettuazione dello stesso sopralluogo obbligatorio o relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 447/00;

D) CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE, VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO AIRGEST – INFORMAZIONI PRELIMINARI FORNITE DAL COMMITTENTE (DUVRI PREVENTIVO) E SCHEMA DI CONTRATTO, allegati al presente disciplinare di gara, timbrati e sottoscritti in ogni pagina in segno di espressa accettazione e conferma delle condizioni ivi contenute, dal Legale Rappresentante (o suo procuratore) dell'impresa, in caso di concorrente singolo, R.T.I., Consorzi o GEIE costituiti o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese da associarsi o consorziarsi, sottoscritto da ciascun concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE;

J) COPIA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, sottoscritto dalla Airgest e dalla Prefettura di Trapani in data 4/12/2006, debitamente timbrato e firmato in ogni pagina, in segno di accettazione e conferma delle condizioni ivi contenute, dal legale rappresentante del soggetto partecipante o, in caso di R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E., da tutti i soggetti che fanno parte del R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E.;

K) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (All. Mod. A), resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura), in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- (i) di essere consapevole che la mancata produzione entro i termini indicati nel Disciplinare di gara, di tutta la documentazione richiesta ai sensi di legge o del Capitolato Tecnico Prestazionale ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione e consequenziale stipulazione del Contratto, ivi comprese a titolo esemplificativo, tutte le certificazioni ed attestazioni rilasciate dagli organi competenti a favore dell'aggiudicatario e del personale dell'aggiudicatario, necessarie per l'esecuzione dei servizi, ovvero la mancata comprova, entro i medesimi termini, dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, determinerà l'annullamento dell'aggiudicazione, senza obbligo di messa in mora, con facoltà di Airgest S.p.A. di escutere la garanzia provvisoria prestata da parte dell'aggiudicatario, salvo il risarcimento del maggior danno;
- (ii) di essere stato reso edotto che la S.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura;
- (iii) di essere stato reso edotto che la S.A. si riserva nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016, previo apposito provvedimento; in tal caso, sotto le riserve di legge, sarà emesso apposito verbale di consegna dei servizi, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Nuovo Codice degli Appalti - D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo;
- (iv) di essere stato reso edotto che la S.A. si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di revocare l'aggiudicazione provvisoria, ovvero quella definitiva, ovvero di risolvere il contratto d'affidamento dei servizi, oggetto di gara. A tal fine dichiara altresì di prendere atto che la S.A. si è riservata tale facoltà senza avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo anche solo indennitario per il caso che tale facoltà venga esercitata, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest per tale ragione;

- (v) di prendere atto delle facoltà ed evenienze di cui ai punti precedenti senza avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo anche solo indennitario per il caso che le facoltà ed evenienze di cui ai punti precedenti vengano esercitate, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest per tale ragione.

PRECISAZIONI PER IL CASO DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI, NONCHÉ DI IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016, ovvero, per le imprese stabilite in altri Stati membri, nelle forme di raggruppamento previste dalla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del DLgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 1, lettere d) ed e), non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo (art. 48, comma 8 del DLgs. n. 50/2016) ed indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire.

Devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere prodotta scrittura privata autenticata con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta mandataria (capogruppo).

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da:

- imprese singole di cui alle lettere a), b), c) ed operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata o
- da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) g), o
- da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del D.Lgs. 16 aprile 2016;
- nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. d) e lett. e) del d.lgs. 50/2016 o GEIE (art. 45, comma 2, lett. g)), ciascuna delle Imprese associate o consorziate deve essere singolarmente in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui alle precedenti lettera B) e C) e cumulativamente dei requisiti di cui alla lettera L).

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI di concorrenti o dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016.

Fino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016, che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi, i requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare sono individuati, in linea generale, dall'art. 47 del d.lgs. 50/2016. Inoltre, l'art. 216, comma 14, del d.lgs. 50/2016 prevede che si applica la parte II, titolo III, del d.p.r. 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi ed, in particolare, l'art. 81 che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell'art. 36, comma 7, del Codice.

In particolare:

- Ai sensi dell'articolo 47, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del DLgs. n. 50/2016), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente Disciplinare di gara, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
- Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

È fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Parimenti è fatto divieto di partecipare alla gara, anche

in forma individuale, qualora l'offerta sia stata presentata in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del d.lgs. 50/2016, pena l'esclusione delle imprese singole (art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016).

I consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

E' vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto ivi non espressamente richiamato, si rimanda all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.

SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto e comunque nel rispetto delle condizioni e con i limiti dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016, è fatto obbligo per l'offerente di indicare all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizi che eventualmente intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Non è obbligatoria, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, l'indicazione della terna di subappaltatori, trattandosi di appalto sotto soglia comunitaria. L'operatore economico può, in ogni caso, indicare i nominativi degli eventuali subappaltatori.

Busta n° 2 - Offerta economica

Dovrà contenere, **pena l'esclusione dalla gara**, una busta, con l'indicazione del mittente e la dicitura "BUSTA 2 - OFFERTA ECONOMICA" anch'essa regolarmente sigillata con nastro adesivo trasparente e firmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta economica, redatta preferibilmente in conformità all'apposito Modulo "Allegato B", relativamente ai servizi di cui all'ART. 2 del presente Disciplinare di gara, formulata in termini di **unico ribasso percentuale**, espresso in cifre e in lettere, con tre decimali, **sull'importo biennale dei servizi posto a base d'appalto, a cui dovranno aggiungersi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €11.719,99.**

Poiché gli "oneri di sicurezza aziendale o da rischio specifico" devono essere indicati nell'offerta, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, anche al fine di verificare la sua eventuale anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, si rammenta che tali oneri andranno indicati a parte, a pena di esclusione, nell'offerta economica.

N.B.: Si precisa che l'unico ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'operatore economico, sull'importo biennale dei servizi posto a base d'appalto, sarà lo stesso ribasso percentuale che l'operatore economico dovrà applicare ai fini della formulazione dell'offerta economica "a corpo" per ciascun appalto specifico che verrà attribuito allo stesso operatore economico, a fronte di una o più richieste di interventi manutentivi, da parte di Airgest S.p.A. (v. paragrafo 4 del Capitolato Tecnico Prestazionale).

L'offerta economica deve essere redatta **in lingua italiana**.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante del RTI o della società. Nel caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura notarile in originale o in copia resa conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/00.

In caso di offerte proposte in R.T.I., in Consorzio d'impresе o di cooperative o G.E.I.E. non ancora costituiti, l'offerta economica dovrà, **pena esclusione dalla gara**, essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dai titolari o dai legali rappresentanti di **tutte** le imprese partecipanti al R.T.I. o al Consorzio d'impresе o di cooperative o il G.E.I.E., e, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016, dovrà specificare le lavorazioni che saranno eseguite dalle singole imprese e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla legge.

RESTA INTESO CHE:

- Il prezzo deve essere scritto in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale l'offerta più conveniente per l'ente aggiudicatore.
- Le cifre riguardanti l'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, **non devono recare correzioni**.

- L'offerta economica formulata per i servizi richiesti dovrà essere **omnicomprensiva**.

Il prezzo di offerta s'intende, per servizi resi conformemente a quanto prescritto dal presente Disciplinare e dagli atti ad essa allegati, fisso ed invariabile, non soggetto ad alcuna rivalutazione per tutta la durata del contratto e **sarà, inoltre, comprensivo degli oneri di conferimento a discarica dei materiali di risulta**.

Qualora si riscontrasse in un'offerta discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente aggiudicatore.

L'offerta sarà vincolante per il concorrente fin dal momento della presentazione e per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Trascorso il suddetto periodo, senza che venga stipulato il relativo contratto d'appalto, l'impresa aggiudicataria, previo atto di formale messa in mora, è svincolata dalla propria offerta economica.

L'Ente appaltante può chiedere agli offerenti il differimento del suddetto termine.

N.B.:

L'offerta economica, così come la base d'asta alla quale si riferisce, è relativa all'intero periodo contrattuale, ovvero per complessivi 24 mesi.

Non sono ammesse offerte parziali, non sottoscritte, revocabili, indeterminate, plurime o tra loro alternative, condizionate o in aumento rispetto alla base d'asta indicata dal presente bando.

L'offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto del Capitolato Tecnico Prestazionale e di tutti gli altri allegati di gara.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche se dovesse pervenire o restare in gara una sola offerta, purché ritenuta vantaggiosa per l'ente aggiudicatore.

7) Procedura di aggiudicazione dell'appalto.

L'appalto viene affidato con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e 123, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio, previsto dall'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, del **minor prezzo**, da esprimere mediante massimo ribasso sull'importo posto a base d'asta, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a r.a..

In seduta pubblica, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, **20 aprile 2017, alle ore 10,00**, presso gli uffici amministrativi dell'Ente appaltante, siti nell'aeroporto di Trapani Birgi, all'atto del proprio insediamento, la Commissione di gara, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, procederà preliminarmente al sorteggio di uno tra i seguenti coefficienti, ossia i valori 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4, nel caso in cui venisse successivamente sorteggiato il metodo della *“media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per il coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice”*.

Successivamente, nella medesima seduta pubblica, la Commissione di gara procederà al controllo e alla valutazione dei documenti e delle dichiarazioni di cui alla **Busta n° 1 “Documentazione Amministrativa”**.

In particolare, si procederà:

- a verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- all'apertura della Busta n° 1 “Documentazione Amministrativa” ed alla verifica dei documenti ivi contenuti;
- all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti provato il possesso di tutti i requisiti generali e speciali, salvo ed impregiudicato l'eventuale esercizio del soccorso istruttorio, anche oneroso, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti e/o il direttore tecnico, ove presente, dei concorrenti, muniti di fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., atti a dimostrare la carica ricoperta, ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti ovvero ancora il procuratore speciale dell'impresa, munito di specifica procura notarile (in originale o copia autenticata dal legale rappresentante dell'impresa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000) da cui risultino le specifiche attività di rappresentanza dell'impresa relativamente ad appalti di lavori pubblici.

Per ridurre i tempi di espletamento della gara, si invitano i concorrenti a documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica di cui *infra*, allegando alla domanda di partecipazione - Modello A, allegato al presente Disciplinare di gara, i documenti ivi elencati in calce.

In caso di partecipazione a riunioni di imprese o consorzi ordinari, la documentazione relativa al possesso dei precedenti requisiti deve essere presentata da ogni impresa riunita o consorziata.

La Commissione di gara avrà la facoltà di sospendere la prima seduta pubblica per riprenderla il giorno o i giorni successivi. Della decisione di sospensione della seduta e della sua ripresa verrà data comunicazione durante la seduta ai presenti ed all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di gara dai concorrenti assenti.

Esaurita questa fase, la Commissione di gara ovvero il Responsabile Unico del Procedimento procederà poi, in seduta pubblica, al sorteggio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, rubricato "*Offerte anormalmente basse*", di uno tra i cinque metodi, previsti per la **congruità delle offerte** valutata **sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata**, di seguito indicati:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento.

N.B.: Si precisa che:

- 1) *si applicherà il metodo previsto all'art. 97, comma 2, lettera a), qualora venisse sorteggiato, seguendo le indicazioni dell'ormai abrogato art. 121, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 207/2010 e della pregressa consolidata giurisprudenza e prassi dell'Autorità, considerato l'identico contenuto dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., rispetto al citato art. 97, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;*
- 2) *avuto riguardo al metodo di cui all'art. 97, comma 2, lettera b), qualora venisse sorteggiato, solo in caso di assenza di norme interpretative emanate successivamente alla pubblicazione del presente bando ai fini di esplicitare i suddetti metodi di individuazione automatica delle offerte anomale, per esigenze di pianificazione, trasparenza del procedimento di gara e certezza del relativo esito, la locuzione "con esclusione del dieci per cento" di cui al metodo riportato nella precedente lettera b), sarà interpretata come espressione dal seguente tenore: "con esclusione del dieci per cento della media predetta".
Ne deriva che eventuali norme emanate successivamente alla pubblicazione del presente bando al fine di esplicitare i suddetti metodi di individuazione automatica delle offerte anomale, troveranno diretta applicazione in sede di gara.*

Indi, la Commissione procederà, in seduta pubblica, alla successiva fase relativa all'apertura delle "**Buste n° 2 - "Offerte economiche"**" presentate dai concorrenti ammessi alla gara. In ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 l. n. 241/90, saranno aperte anche le buste contenenti le offerte economiche delle imprese escluse.

Verifica di congruità

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla valutazione della congruità delle offerte secondo il criterio sorteggiato tra quelli previsti dall'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante **NON** si avvarrà del procedimento previsto ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 97, né procederà a richiedere giustificazioni ed eventuali precisazioni in quanto ai fini della valutazione dell'anomalia delle offerte si applicherà quanto disposto dall'art. 97, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 che prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del predetto comma 2, dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016.

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto delle prime tre cifre decimali. Eventuali decimali ulteriori sono troncati e non sono presi in considerazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità della miglior offerta derivante dall'applicazione del meccanismo automatico di cui sopra.

L'esclusione automatica delle offerte anomale, individuate con la modalità sopra indicata, non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Se il numero delle offerte è inferiore a dieci, la stazione appaltante individua l'offerta più conveniente dal punto di vista economico mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo il metodo sorteggiato dalla Commissione di gara.

In ogni caso, ai sensi del comma 6, ultimo periodo, dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta (ivi comprese le offerte non escluse in modo automatico) che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Completate le operazioni di cui sopra, la stazione appaltante procederà alla formazione di una graduatoria provvisoria e successivamente alla proposta di aggiudicazione. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, rubricato "Principi in materia di trasparenza", l'ente aggiudicatore del presente appalto procederà – al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo (rif. art. 204 del D.Lgs. n. 50/2014) –, alla pubblicazione, sul profilo del committente della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 "Accesso agli atti e riservatezza", nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, nonché alla pubblicazione della composizione della commissione di gara ed i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione verrà, poi, pubblicato il resoconto della gestione finanziaria del contratto al termine della relativa esecuzione.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 (Mezzi di prova) del DLgs. n. 50/2016 e, se del caso, all'articolo 87 (Certificazione di qualità) del DLgs. n. 50/2016. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi di citati articoli 86 e 87.

L'ente aggiudicatore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, la facoltà di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Effettuata la verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del DLgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvede all'aggiudicazione.

8) Aggiudicazione e stipulazione del contratto

L'aggiudicazione verrà comunicata, **nei modi e nei termini di cui all'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016**, con successivo provvedimento, una volta che, espletati tutti i controlli da parte della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti generali e tecnico – professionali dell'impresa, sia divenuta efficace.

In caso di accertata irregolarità dell'aggiudicatario, si procederà alla sua esclusione, allo scorrimento della graduatoria ed alla conseguente nuova proposta di aggiudicazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ulteriori previste dalla vigente normativa.

L'affidamento verrà, quindi, revocato senza che l'aggiudicatario possa avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo anche solo indennitario e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest S.p.A. per tale ragione, con escussione della cauzione provvisoria, con salvezza della richiesta di pieno risarcimento del danno. Tale eventualità determinerà il subentro del successivo operatore economico classificatosi in posizione utile, ferme ed impregiudicate le prodromiche verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (tecnico – economico – professionali) in capo al nuovo operatore economico.

L'aggiudicazione è formalizzata con apposita determina presidenziale.

Tutte le comunicazioni relative alla gara saranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dai concorrenti.

Il contratto verrà stipulato trascorsi almeno 35 giorni, ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, dall'invio dell'ultima delle comunicazioni, ai controinteressati, del provvedimento di aggiudicazione efficace (c.d. clausola dello "stand still period"), salvo il disposto di cui all'art. 32 co. 10 d.lgs. 50/2016, salvo che ricorra la condizione di cui al successivo comma 13 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 (esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi del comma 8 del cit. art. 32).

Il Responsabile del procedimento esecutivo comunicherà all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per la firma del contratto; qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, verrà fissata una nuova data. Qualora sia inutilmente trascorso anche il termine colà assegnato, la stazione appaltante procederà all'esclusione dell'aggiudicatario, si rivolgerà al secondo classificato ed incamererà la cauzione.

AIRGEST si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare **avvio all'esecuzione del contratto, anche sotto le riserve di legge, con l'emissione di apposito verbale di consegna** anche in pendenza della stipulazione del contratto, anche ai sensi dell'art. 32, co. 8 e 13 del D.lgs. n. 50/2016, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui *infra*.

IMPORTANTE:

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta, sempre che sia valutata conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In ogni caso, AIRGEST si riserva, a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

9) Oneri dell'aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, **entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (sub condicio iuris)**, e sotto pena di decadenza da quest'ultima, **incameramento della cauzione provvisoria, con salvezza della richiesta di pieno risarcimento del danno**, i seguenti documenti:

1. Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità;
2. Idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e per i quali il soggetto ha già prodotto autodichiarazioni sostitutive, ove non direttamente acquisibili d'ufficio dall'ente aggiudicatore. In caso di partecipazione a riunioni di imprese o consorzi ordinari, la documentazione relativa al possesso dei precedenti requisiti deve essere presentata da ogni impresa riunita o consorziata;
3. Confacente nomina e deleghe in capo al Referente Responsabile del Servizio dell'Appaltatore cui sarà affidata la responsabilità dei servizi, ed in possesso dei requisiti morali, professionali e di formazione legittimanti il predetto soggetto a rappresentare l'Appaltatore nella gestione operativa dei servizi.

La Ditta Aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente ogni modificazione avvenuta nel proprio assetto societario, nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi.

In pendenza delle suddette approvazioni e dell'accertamento dei requisiti di idoneità di cui ai punti precedenti, l'impresa aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata.

Se dagli accertamenti risulti che l'impresa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione dei servizi, la stazione appaltante disporrà la **revoca dell'aggiudicazione sospensivamente condizionata**, con escussione della cauzione provvisoria, con salvezza della richiesta di pieno risarcimento del danno.

Tale eventualità determinerà il subentro del successivo operatore economico classificatosi in posizione utile, a seguito di scorrimento della graduatoria stilata all'esito delle operazioni di gara, ferme ed impregiudicate le prodromiche verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di tipo tecnico – economico – professionali, in capo all'operatore economico graduatosi secondo all'esito della graduatoria stilata dalla commissione di gara.

10) In fase di aggiudicazione efficace ed ai fini della sottoscrizione del contratto d'affidamento dei servizi, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare i seguenti documenti:

1. **Cauzione definitiva**, prevista dallo Schema di Contratto e dal Capitolato Tecnico Prestazionale, che dovrà essere reintegrata ogni volta che su di essa l'ente aggiudicatore operi per fatti connessi all'esecuzione del Contratto, calcolata in conformità a quanto previsto dall'art. 103, comma 1, Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente quanto previsto dall'art. 103, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma, 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Il concorrente ha l'obbligo di allegare la documentazione giustificativa attestante il possesso delle certificazioni che consentono la riduzione.
2. **Polizza assicurativa RCT/RCO**, prevista dallo Schema di Contratto;
3. **Polizza assicurativa RC Auto da possedersi da parte dei mezzi da autorizzarsi all'accesso nelle aree sterili** per l'esecuzione dei servizi di cui al presente bando (vedasi <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp>), con massimali annui non inferiori ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00 euro) per sinistro e con validità non inferiore alla durata del Contratto d'appalto, recante l'espressa inclusione, tra i sinistri coperti dalla polizza assicurativa, anche i sinistri che possano verificarsi nel sedime aeroportuale e senza diritto di rivalsa nei confronti di AIRGEST;
4. Mandato o atto costitutivo del consorzio, nel caso di A.T.I. e/o consorzio non ancora costituito al momento della partecipazione alla gara;
5. **Autocertificazione – Verifica idoneità tecnico-professionale (rif. Allegato G del presente Disciplinare di gara)**, adeguato alle indicazioni circa l'interferenza con le attività presenti in aeroporto, secondo quanto indicato dalla normativa vigente in materia di sicurezza, per integrazione / aggiornamento del documento **“Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro AIRGEST – Informazioni preliminari fornite dal Committente (DUVRI Preventivo)”** (rif. Allegato E del presente Disciplinare di gara), predisposto dalla Stazione Appaltante;
6. **Nominativi delle risorse da impiegare nella commessa per l'esecuzione dei servizi e relativi livelli di inquadramento.**

È specifico onere dell'aggiudicatario assicurare l'esecuzione dei servizi, con personale abilitato, formato e informato delle operazioni da eseguire, secondo le prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale. Tempestiva comunicazione dovrà essere fatta qualora il predetto elenco subisca delle variazioni durante il corso di esecuzione dell'appalto.

Si precisa che **i nominativi indicati dovranno essere autorizzati dall'Airgest S.p.A. ad entrare nella sede della stessa, solo a seguito di ottenimento di apposito PASS, il cui rilascio è subordinato anche al conseguimento di attestato di corso security** (per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp>, ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale e le condizioni per l'emissione dei tesserini).

I permessi di accesso per il personale, per gli autoveicoli e per i mezzi operativi che l'Appaltatore intende utilizzare all'interno dell'Aeroporto dovranno essere richiesti, a cura e spese dello stesso Appaltatore e da intendersi remunerati e compensati con il corrispettivo di appalto.

L'Appaltatore, dovrà produrre, nel termine sopra indicato, tutta la documentazione necessaria all'accesso legittimo presso la sede dell'Airgest S.p.A. ed assumerà, a proprio carico, l'alea del mancato e/o ritardato conseguimento dei permessi e le relative conseguenze e responsabilità, incluse quelle previste per il ritardo e/o il mancato espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

Il tempestivo ottenimento dei PASS è finalizzato a far sì che il personale dell'Appaltatore dal giorno stesso della stipulazione del contratto ovvero, nei casi di urgenza e/o necessità, dalla data del verbale di consegna anticipata dei servizi, anche sotto le riserve di legge ed in pendenza della stipulazione del contratto, sia pienamente operativo.

7. **Elenco delle eventuali attrezzature e/o utensili da lavoro** (ammessi in deroga, in caso di magazzino e/o officina stabilita all'interno dell'area sterile aeroportuale) per l'accesso alle aree sterili del sedime aeroportuale che l'Appaltatore intende utilizzare per l'esecuzione dei servizi, ovvero impegno alla compilazione di apposita modulistica riguardante l'introduzione di attrezzi di lavoro, in occasione di ogni singolo ingresso in area sterile;
8. **Consegna della copia conforme all'originale della Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav del personale impiegato per l'esecuzione della commessa in oggetto**, autenticato dal Consulente del lavoro di fiducia dell'Impresa, con espresso impegno di produrre altresì **copia dell'estratto del Libro Unico del Lavoro c.d. L.U.L., riguardante i dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto d'appalto de quo** (all'atto del verbale di affidamento dei servizi);
9. **Comunicazione estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato**, anche in via non esclusiva, al presente appalto con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

11) Trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 196/2003 in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", l'ente appaltante comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta.

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003 .

Tali diritti possono essere esercitati ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i..

Acquisite, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Titolare del trattamento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Airgest S.p.A., Franco Giudice, con sede in Aeroporto Civile di Trapani Birgi – 91020 Trapani.

L'Ente aggiudicatario indicherà un Responsabile del Trattamento dei Dati.

12) Informazioni sui rischi generali dell'Ambiente Aeroportuale e Preventiva Valutazione dei Rischi da Interferenze e Misure da adottarsi ex art. 26 d.lgs. 81/2008

Il documento contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure da adottare per eliminare le interferenze - ex art. 26 d.lgs. 81/2008, è riportato tra i documenti di gara consultabili sul sito internet dell'Airgest S.p.A..

13) Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'Impresa aggiudicataria, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà prestare garanzia fidejussoria o polizza assicurativa, per l'esecuzione del contratto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, conformemente a quanto prescritto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Anche per la garanzia definitiva sono ammesse le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, previste per la garanzia provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1, ultima parte, del D.Lgs. n. 50/2016 per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità.

La fideiussione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di escussione, la cauzione dovrà essere reintegrata.

Nel caso di costituente A.T.I., la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facente parte del raggruppamento e sottoscritta almeno dal rappresentante legale della capogruppo.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui trattasi determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del D.lgs. 50/2016 da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

14) Assicurazioni

Al fine di tenere indenne la AIRGEST da ogni e qualsiasi onere o responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o cose verificatisi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente procedura, da qualsivoglia causa determinati, dovrà essere stipulata, prima dell'inizio dell'attività, una copertura assicurativa con Compagnia di primaria importanza, avente validità per tutta la durata dell'appalto, sottoscrivendo polizza di responsabilità civile RCT – RCO, per tutti i rischi connessi allo svolgimento, nell'area aeroportuale, dell'attività di cui all'appalto, nonché per tutti i danni, con particolare riguardo a quelli da interruzione e/o sospensione di attività, che possono derivare alla committente ed ai Terzi (con particolare riferimento agli aeromobili, ai passeggeri ed agli equipaggi).

La polizza assicurativa dovrà includere espressamente AIRGEST, i suoi dipendenti e i suoi consulenti fra i "Terzi" e prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del contratto senza previo consenso di AIRGEST.

Il massimale RCT e RCO non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni/00 €) per sinistro e per ciascun anno, né vi potranno essere limiti al numero dei sinistri. La polizza dovrà avere validità non inferiore alla durata del Contratto d'appalto con l'esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia assicuratrice e dell'azione di rivalsa nei confronti di AIRGEST e coprire anche un periodo non inferiore a 12 mesi dopo la consegna dei servizi.

In ogni caso il Contraente sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.

Tali polizze sono ad integrazione di quelle da possedersi da parte dei mezzi da autorizzarsi all'accesso nelle aree sterili per l'esecuzione dei servizi di cui alla presente procedura (vedasi <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp>).

In tal caso, il conducente deve essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di "airside driving certificate" rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento, con costi a carico dell'Appaltatore.

15) Clausola di autotutela

Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, la stazione appaltante recederà in qualsiasi tempo dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legislazione antimafia (D.lgs. 159/11, come modificato dal D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, e normativa da essa richiamata).

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.6 del Protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani, il contratto d'appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei confronti dell'impresa appaltatrice, grave e reiterata violazione delle norme vigenti poste a tutela dei lavoratori ed il mancato rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva di settore, nonché per ogni altra causa espressamente prevista dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, Airgest, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto, ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. L'affidamento avverrà alle

medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

L'impresa appaltatrice dovrà dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..

16) Soccorso istruttorio – Cause di esclusione

In base a quanto disposto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al **pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal presente disciplinare di gara, pari all'uno per cento del valore della presente gara e, dunque, pari ad € 1.617,20 (diconsi euro milleseicentodiciassette/20)**. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a **dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante richiederà comunque la relativa regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applicherà alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

17) Richiesta chiarimenti o quesiti

Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti di qualunque natura e comunque utile ai fini della formulazione dell'offerta economica dovranno pervenire **entro il giorno 10 aprile 2017, ore 17:00** all'ente aggiudicatore (riferimenti: ing. Giancarlo Guarrera, tel. 0923.610127 – fax 0923.843263) esclusivamente all'indirizzo PEC: protocollo@pec.airgest.it. Gli eventuali quesiti dovranno essere formulati necessariamente per iscritto, in lingua italiana, via telefax o PEC.

Le risposte ai quesiti pervenuti in tempo utile, ovvero entro il predetto termine, saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente sul sito ufficiale di questo ente aggiudicatore www.airgest.it con il seguente percorso: <http://www.airgest.it/airgest-bandi-e-gare.asp> **entro il giorno 14 aprile 2017.**

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima della spedizione del plico contenente le tre buste come sopra indicate, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti e/o rettifiche alla documentazione di gara o precisazioni.

18) Informazioni complementari

AIRGEST si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, di aggiudicare la procedura anche in caso di un solo concorrente, interrompere e/o revocare e/o annullare e/o differire la selezione e i relativi atti e provvedimenti in qualsivoglia momento, e comunque, di non procedere all'aggiudicazione senza riconoscere ristori o indennizzi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., né possibilità di avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti di AIRGEST per tale ragione.

Le modalità di presentazione delle offerte sono, a pena di esclusione, quelle indicate nel presente Disciplinare di gara.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016. Le spese relative sono a carico dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. del 2 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 20 del 25.01.2017, relativo alla *“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli*

70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, è previsto che “le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione”; l’importo e le modalità di rimborso verranno comunicate all’aggiudicatario prima della stipula del contratto.

N.B.: Si precisa che la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante viene fornita a titolo meramente indicativo, senza che il concorrente possa nutrire alcun affidamento sul suo contenuto e dunque con espressa esenzione da responsabilità per il caso in cui la modulistica non contenga una o più delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione, ovvero le contenga ma in modo impreciso, rimanendo ad esclusivo carico del concorrente verificare di avere fornito tutte le sopradette dichiarazioni, anche emendando la modulistica di eventuali errori.

Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’ing. Giancarlo Guarrera.

Trapani, lì 20 marzo 2017.

IL PRESIDENTE

Franco Giudice

Al presente Disciplinare sono allegati, per formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- 1) All.to A “Domanda di partecipazione”;
- 2) All.to 2 “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)”;
- 3) All.to B “Modello di schema di offerta economica”;
- 4) All.to C “Capitolato Tecnico Prestazionale”;
- 5) All.to D “Schema di Contratto”;
- 6) All.to E “Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro AIRGEST – Informazioni preliminari fornite dal Committente (DUVRI Preventivo)”;
- 7) All.to F “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura - UTG di Trapani;
- 8) All.to G “Autocertificazione – Verifica idoneità tecnico-professionale (art. 26, c. 1, lett. A, punto 2) D.Lgs. n. 81/08)”.